

Penale Sent. Sez. 3 Num. 8869 Anno 2025

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 18/12/2024 Tribunale del Popolo Italiano

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2139/2024
ALDO ACETO	- Relatore -	UP - 18/12/2024
STEFANO CORBETTA		R.G.N. 15804/2024
ALESSIO SCARCELLA		
GIUSEPPE NOVIELLO		

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da:

Lucci Anna nata a BACOLI il 29/04/1968

avverso la sentenza del 24/05/2000 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio; dichiarando nel resto inammissibile il ricorso;

udito il difensore, Avv. Salvatore Nugnes, che, invitato in via preliminare a interloquire sulla tempestività del ricorso (considerato che all'esame degli atti è emerso che l'estratto contumaciale della sentenza è stato notificato a mani proprie dell'imputata il 22/06/2020), ha osservato che l'ordinanza di rimessione in termini della Corte di appello non è stata impugnata dal pubblico ministero ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso, previa rinuncia ai primi due motivi.

1. Anna Lucci ricorre per l'annullamento della sentenza del 24 maggio 2000 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del 9 marzo 1999 del Pretore di Napoli, da lei impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 1, 2 e 20, legge n. 64 del 1974 e 2, legge reg. Campania n. 9 del 1983 (rubricato al capo C) e 110, 734 cod. pen. (rubricato al capo E), perché estinti per prescrizione, confermando nel resto la condanna per i residui reati di cui ai capi A (artt. 110 cod. pen., 20, lett. c, legge n. 47 del 1985), B (artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4, 13 e 14, legge n. 1086 del 1971) e D (artt. 110 cod. pen., 1-sexies legge n. 431 del 1985) e rideterminando la pena nella misura di un mese di arresto e £ 21.000.000 di ammenda.

1.1. Con il primo motivo deduce la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata e di quella di primo grado in conseguenza della omessa notificazione tanto del decreto di citazione a giudizio in primo grado che di quello di citazione a giudizio in appello.

1.2. Con il secondo motivo deduce la invalidità della notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza effettuato non ai difensori nominati per la fase di merito bensì a quelli nominati per l'incidente di esecuzione.

1.3. Con il terzo motivo deduce la prescrizione maturata prima dell'introduzione del giudizio di legittimità, trattandosi di reati accertati sino al 16 maggio 1996 e non risultando cause di sospensione del termine di prescrizione.

1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., in relazione all'art. 516 cod. proc. pen., per essere stata condannata per un fatto diverso da quello contestato. Osserva, al riguardo, che le è stato contestato di aver abusivamente realizzato una struttura aperta su tutti e quattro i lati ma di essere stata condannata per averla parzialmente tamponata.

1.5. Con il quinto motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni della propria condanna tanto in primo, che in secondo grado.

1.6. Con il sesto motivo deduce l'omessa motivazione in ordine al reato di cui al capo B di imputazione osservando che l'opera realizzata non è una struttura in cemento armato, come erroneamente afferma la rubrica, bensì in ferro portante composta da 10 pilastri con copertura in lamiera coibentata che non necessitava del progetto e della direzione di un tecnico qualificato.

1.7. Con il settimo motivo deduce la omessa motivazione della determinazione della pena in relazione alla pena-base ed agli aumenti applicati a titolo di continuazione nonché la violazione dell'art. 65 cod. pen. in conseguenza della

mancata diminuzione della pena detentiva a seguito della applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

1.8. Con l'ottavo motivo deduce l'illegalità della pena applicata in primo grado a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B, superiore al massimo edittale all'epoca vigente.

2. Il 25 settembre 2024 il difensore della ricorrente, Avv. Salvatore Nuges, ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre preliminarmente dare atto che all'odierna udienza il difensore della ricorrente ha rinunciato ai primi due motivi. Ciò nondimeno, il loro esame si rende necessario ai fini delle determinazioni della Corte in ordine all' e al della condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende (§ 10).

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Il decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al Pretore era stato notificato a mani della ricorrente il 18 novembre 1997; anche il verbale dell'udienza del 6 maggio 1998, con cui era stato disposto il rinvio del processo per impedimento dell'imputata, era stato notificato a mani della stessa il 12 maggio 1998.

3.2. L'avviso di deposito della sentenza di primo grado era stato notificato a mani dell'imputata il 16 aprile 1999; l'appello era stato depositato il 12 maggio 1999.

3.3. Il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato a mani della ricorrente il 20 dicembre 1999; anche il verbale dell'udienza del 28 gennaio 2000 (con cui era stato disposto il rinvio all'udienza del 25 maggio 2000 per impedimento del consigliere relatore) era stato notificato a mani della Lucci il 18 marzo 2000.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

4.1. All'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di appello conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, in caso di rigetto del ricorso

per cassazione proposto dal difensore, la non irrevocabilità della sentenza d'appello (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977 - 01).

4.2.E' stato altresì precisato che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non impedisce la decorrenza del termine per impugnare, quando sia stata conferita al difensore procura speciale per proporre ricorso per cassazione, presupponendo tale iniziativa la conoscenza del provvedimento, tanto più che l'art. 613 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non consente all'imputato di proporre ricorso personale (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121 - 01).

4.3.Sez. 7, n. 30042 del 06/06/2023, Simon Anrej, Rv. 285097 - 01, e Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 02, hanno altresì spiegato che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. L'omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato ma soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita.

4.4.Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato tempestivamente e ritualmente proposto dal difensore fiduciario della ricorrente minuto di procura speciale a firma di quest'ultima, con conseguente irrilevanza della doglianza dedotta.

4.5.Peraltro, alla ricorrente la notifica dell'estratto contumaciale e l'avviso di deposito della sentenza è stato notificato il 22 giugno 2000 con conseguente tardività del ricorso per cassazione proposto nel febbraio 2024.

4.6.Ed invero, la Corte di appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 ottobre 2023 aveva rimesso in termini la ricorrente perché, non essendo disponibile il fascicolo del dibattimento (siccome archiviato in locali nei quali era stato interdetto l'accesso per motivi di sicurezza), vi era incertezza sulla effettiva notifica dell'estratto contumaciale.

4.7.Il recupero degli atti, ottenuti a seguito di ordinanza della Corte di cassazione pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2024 e grazie all'intervento diretto della Prima Presidenza, ha consentito di accertare che, in realtà, la ricorrente aveva ricevuto a mani proprie l'avviso di deposito.

4.8.Ciò nondimeno, come osservato in udienza dal difensore, è precluso alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la tardività del ricorso giusta il principio, che il Collegio intende fare proprio e al quale vuole dare continuità, secondo il

quale l'ordinanza del giudice dell'impugnazione che restituisce la parte nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. non è sindacabile da parte del giudice dinanzi al quale si è radicata l'impugnativa divenuta possibile in seguito alla restituzione del termine, potendo essere impugnata, ai sensi dell'art. 175, comma 5, cod. proc. pen., solo unitamente alla sentenza che decide sulla impugnazione, attraverso il mezzo proponibile contro quest'ultima decisione (Sez. 5, n. 42549 del 07/11/2024, F., Rv. 287172 - 01).

5. Il quarto motivo è inammissibile perché la violazione degli artt. 516, 521, comma 2, 522 cod. proc. pen. avrebbe dovuto essere dedotta in appello.

5.1. Costituisce principio consolidato e mai messo in discussione quello secondo il quale la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 2, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217 - 01; Sez. 4, n. 14180 del 29/11/2005, Pelle, Rv. 233952 - 01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231833 - 01; Sez. 6, n. 8639 del 26/04/1999, Testa, Rv. 214316 - 01).

6. Il quinto ed il sesto motivo sono manifestamente infondati, perché dalla lettura della sentenza impugnata (non contestata sul punto) non risulta che la ricorrente avesse messo in discussione i costituiti fattuali della affermazione della propria penale responsabilità, essendosi limitata a dedurre di aver agito in stato di necessità. Ed invero, dalla lettura dell'atto di appello emerge con evidenza che era stato dedotto il cd. "abuso di necessità", tesi difensiva che non nega l'abuso ma intende solo giustificarlo. Le deduzioni relative alle caratteristiche strutturali dell'immobile non erano state devolute in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, con la conseguenza che il relativo capo B era divenuto irrevocabile già in appello.

7. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato;

7.1. La Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha indicato la pena-base per il reato di cui al capo A (ritenuto più grave) in quella di un mese di arresto e £. 30.000.000 di ammenda e, in dichiarata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'ha diminuita e poi aumentata a titolo di continuazione nella misura finale di un mese di arresto e £. 21.000.000.

7.2. La ricorrente si duole della mancata diminuzione della pena detentiva ma il rilievo è infondato perché la Corte di appello ha solo ommesso un passaggio argomentativo, non avendo riportato sul piano grafico l'entità della diminuzione di

un terzo di pena a seguito della applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

7.3. Sicché, essendo stata applicata la pena base nella misura di un mese di arresto e £. 30.000.000 di ammenda, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella affermata misura di un terzo ha ridotto la pena a venti giorni di arresto e £. 20.000.000 di ammenda, pena poi aumentata a titolo di continuazione per i residui reati a un mese di arresto e £. 21.000.000 di ammenda.

7.4. Nel far ciò i Giudici territoriali hanno evidentemente preso a riferimento il calcolo della pena effettuato in primo grado, ove era stata così determinata: ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo A della rubrica, la pena-base è stata fissata in un mese di arresto e £. 30.000.000 di ammenda, ridotta a venti giorni di arresto e £. 20.000.000 di ammenda per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aumentata di £. 2.500.000 per il reato di cui al capo B, di ulteriori £. 2.500.000 per il reato di cui al capo C, di dieci giorni di arresto e £. 2.500.000 per il reato di cui al capo D, di £. 2.500.000 di ammenda per il reato di cui al capo E.

7.5. Avendo la Corte di appello dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi C) ed E), ha eliminato i relativi aumenti di pena pecuniaria (per complessive £. 5.000.000), non essendo stata applicata per esse la pena detentiva, lasciando invariato l'aumento della pena detentiva per il reato di cui al capo D, e diminuendo ulteriormente la pena pecuniaria, aumentata nella sola misura di £. 1.000.000 per i residui reati di cui ai capi B e D, per i quali la pena pecuniaria era stata applicata nella misura complessiva di £. 5.000.000.

7.6. E' stato affermato dalla Corte di cassazione, nel suo massimo consesso che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

7.7. Nel caso di specie, a fronte di una condanna in primo grado a un mese di arresto e £. 30.000.000 di ammenda, la pena detentiva è rimasta giustamente inalterata, laddove l'aumento della pena pecuniaria a titolo di continuazione è di gran lunga inferiore a quello applicato in primo grado, con conseguente, evidente insussistenza del rischio di cumulo materiale di pene, essendo assolutamente minimo l'aumento apportato a titolo di continuazione (pari ad 1/5 dell'aumento originario).

8.L'ottavo motivo è manifestamente infondato e deduce una questione non dedotta in appello.

8.1.Il capo B della rubrica imputa alla ricorrente i reati di cui agli artt. 13 e 14 legge n. 1086 del 1971, all'epoca puniti, ciascuno, con pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi e dell'ammenda da 200.000 a 2.000.000 di lire.

8.2.Il Tribunale aveva applicato, a titolo di continuazione per detti reati, l'ammenda di £. 2.500.000, pari alla metà della somma aritmetica del massimo edittale delle due pene pecuniarie, con conseguente insussistenza della dedotta illegalità della pena la cui misura non è stata contestata in appello.

9.L'inammissibilità del ricorso osta alla corretta instaurazione del rapporto processuale, con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, come richiesto con il terzo motivo (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349 - 01).

Ed invero, nessuno dei residui reati, puniti anche con l'arresto, era prescritto alla data della sentenza di appello intervenuta a distanza di quattro anni dalla consumazione dei reati stessi, nemmeno quelli di cui al capo B.

10.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa grave della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 6.000,00.

10.1.Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Non si può fare a meno di evidenziare, al riguardo, il grave comportamento processuale della ricorrente che ha dedotto la nullità degli atti introduttivi del processo di primo e secondo grado la cui notificazione era stata invece effettuata a mani proprie, costringendo la Corte di cassazione ad un rinvio del processo per l'acquisizione del fascicolo del dibattimento e l'intervento diretto, a tale scopo, della Prima Presidenza. Per quanto possa apprezzarsi l'atteggiamento del nuovo difensore che, alla luce degli atti acquisiti, ha onestamente rinunciato ai primi due motivi, resta il fatto che la sua assistita era in possesso di informazioni dirette sulla pretestuosità dei motivi stessi che le hanno oltremodo consentito anche di essere rimessa in termini per l'impugnazione della sentenza di appello, termini che ella ben sapeva essere decorsi ai fini del ricorso per cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 6.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18/12/2024.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Luca Ramacci